



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2247/2026

OGGETTO: ID4548 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - LOTTO 1 - CIG 9449859E54 - CUP D19I22001060004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DOCKS LANTERNA S.P.A. - CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2459_2026.docx

Hash:

208FB6C929F0B7BAE38C5C5188CEDF92EDEEEDA2ED664EA81D3215EB93324DDFBB1D7B093932A5
73DF504AA4880BC934AAC7E9835EA706EDF4203F2B6A52B97A

**Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2247/2026

Oggetto: ID4548 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE – LOTTO 1 – CIG 9449859E54 – CUP D19I22001060004 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DOCKS LANTERNA S.P.A. – CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

In data 31/07/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;*

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2352 del 19/10/2022 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 23/07/2024 il RUP ha provveduto a nominare l'Ing. Emanuele Borgia, legale rappresentante e Direttore tecnico della Smart Engineering S.r.l. (P.IVA 04788690750), quale Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino del Tigullio a partire dal 1° agosto 2024;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 è stato aggiudicato il Lotto 1 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio - CIG 9449859E54 CUP D19I22001060004, all'operatore economico RTI costituendo APRICA S.P.A.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- o con Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 15/05/2023 è stato dato atto che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di conclusione con esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- o in data 19/12/2023 le Parti hanno sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 239 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto 1: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio, e che lo stesso prevede una durata pari a 5 anni;

Richiamato l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la disciplina del subappalto;

Considerata la Determinazione Dirigenziale n. 2179/2026 del 23/07/2026 che autorizza, nelle more della conclusione delle verifiche effettuate da Città Metropolitana di Genova anche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico Aprica S.p.A. (C.F. / P. IVA: 00802250175) ad affidare all'impresa **Docks Lanterna S.p.A. (C.F. / P. IVA: 02315050100)**, con sede legale in Genova (GE), Via Corsica 21/6A, il servizio di supporto nell'attività di raccolta stradale per il periodo estivo sul Comune di Rapallo, per un importo complessivo di € 50.000,00= (cinquantamila/00) oltre IVA di legge, comprensivo di oneri per la sicurezza pari al 2%;

Viste:

- le note prot. n. 46287 del 27/07/2026 e n. 46855 del 29/07/2026 con cui Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere alcune integrazioni al Gestore;
- le note di riscontro assunte al protocollo di Città Metropolitana n. 46527 del 28/07/2026 e n. 46901 del 29/07/2026 con cui il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste;

Considerato che:

- l'operatore economico aggiudicatario già in fase di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare, entro i limiti di legge, quota parte delle prestazioni oggetto d'appalto;
- la prevalente esecuzione del contratto è riservata agli affidatari, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera e che il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 49,99% dell'importo complessivo del contratto come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato che la totalità dei servizi affidati in appalto risulta inferiore al 49,99% del corrispettivo contrattuale annuale al netto del ribasso;

Vista la documentazione presentata dall'operatore economico aggiudicatario, per conto dell'impresa subappaltatrice, ai fini dell'autorizzazione al subappalto;

Dato atto che con la richiamata determinazione sono state avviate le verifiche sull'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione, le cui risultanze sono agli atti d'ufficio (prot. n. 47226 del 30/07/2026)

Preso atto che la Stazione Appaltante escluderà gli operatori economici in qualunque momento della procedura revocando l'autorizzazione al subappalto, qualora risulti che gli stessi si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il pagamento dei servizi, che eseguirà l'impresa subappaltatrice, sarà effettuato a cura dell'appaltatore con le modalità previste nel contratto di subappalto presente agli atti d'ufficio;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall' articolo 49 comma 2, lett. c) D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge n. 108 del 2021, l'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi;

Tenuto conto che ai sensi comma 14 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. [...]";

Precisato che il presente atto verrà trasmesso:

- all'operatore economico aggiudicatario Aprica S.p.A. e, per suo tramite, all'impresa subappaltatrice;
- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopracitato;
- al Comune interessato dal servizio subappaltato;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 268/2000;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati e ivi integralmente richiamati:

1. di **dare atto** che l'autorizzazione all'estensione del subappalto rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2179/2026 del 23/07/2026 è efficace, essendosi concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione del seguente operatore economico:
 - a. **Docks Lanterna S.p.A. (C.F. / P. IVA: 02315050100)**, con sede legale in Genova (GE), Via Corsica 21/6A;
2. di **dare atto** che la Stazione Appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura revocando l'autorizzazione al subappalto, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - all'operatore economico aggiudicatario Aprica S.p.A. e, per suo tramite, all'impresa subappaltatrice;
 - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopracitato;
 - al Comune interessato dal servizio subappaltato.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del D. Lgs. 104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**